

Disciplina doganale nelle operazioni di import - export

novità normative e giurisprudenziali-

- Il nuovo codice doganale comunitario (NCDC) -

- Istituito con il Reg. (CE) n. 450/08;
- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L. n. 145 del 4 giugno 2008 → In vigore dal 24 giugno 2008 (norme indicate all'art. 188, comma 1, NCDC);
- Disposizioni che richiedono norme di applicazione → in vigore “non prima” del 24 giugno 2009 (art. 188, comma 2, NCDC);

- 253 articoli (CDC) → 188 articoli (NCDC)
- Culmine di un *iter* di globale modernizzazione dell'intera disciplina doganale;
- Orienta tutta la nuova disciplina nella direzione della più completa semplificazione dei regimi (accorpamento vecchi regimi) e del rapporto doganale;
- Offre agli operatori la possibilità di dare una svolta organizzativa alle operazioni di import/export, eliminando ogni supporto cartaceo, centralizzando le attività di sdoganamento, riducendo sensibilmente l'incidenza dei controlli.

Novità AEO

- Ulteriormente rafforzata la figura dell'Operatore Economico Autorizzato – AEO, già introdotta nel 2006, che potrà trarre il massimo vantaggio beneficiando di controlli doganali ridotti.

→ *Dal canto suo, anche L'Autorità doganale sarà alleggerita dall'onere di eseguire controlli indifferenziati, potendo rivolgere l'attenzione nei confronti di chi non si qualificherà come soggetto affidabile.*

----- art. 13, comma 2: *“Lo status di operatore economico autorizzato consta di due tipi di autorizzazione in base alla quale si avranno un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale ed un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza”*

-----art. 13, comma 3: *“Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli 14 e 15, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali”.*

Novità in materia di sanzioni

- Art. 21 NCDC
→ *ciascuno Stato membro, in caso di violazione della normativa doganale, dovrà prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive*

E' la prima volta che la normativa comunitaria "richiama" gli Stati membri affinché prevedano sanzioni e ne fissa i principi.

→ Il legislatore nazionale interverrà finalmente a "rivedere" le sanzioni del "vecchio" t.u.l.d. (d.p.r. n. 43/1973)?

Novità ITV e IVO

- Modificata l'impostazione delle informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV) e di origine (IVO).

12 CDC → 20 NCDC

→ *In particolare, le decisioni della Dogana obbligheranno anche il destinatario, e non più solo l'Autorità doganale.*

→ *Entrambe saranno valide per un periodo di tre anni (anziché 6, come inizialmente per ITV)*

Novità – Origine della merce

Art. 24 CDC → 36 NCDC

- Art. 36 NCDC. Acquisizione dell'origine.

La norma, in ottica di semplificazione, stravolge l'impostazione fin qui adottata.

→ *Nei casi in cui alla formazione di un prodotto concorreranno due o più Paesi sarà infatti rilevante solo il luogo in cui è avvenuta l'ultima “**trasformazione sostanziale**”, senza la previsione di alcuna altra condizione*

- art. 24 CDC apponeva invece tre condizioni:
 - 1) trasformazione o lavorazione sostanziale;
 - 2) operazione economicamente giustificata e impresa attrezzata a tale scopo (non intervento fittizio e assurdo, solo per fruire regime preferenziale)
 - 3) Fabbricazione di prodotto nuovo o fase importante del processo di fabbricazione (c.d. salto di codice SA)

Novità “telematiche”

Dichiarazioni e procedure elettroniche → “regola”
(“vecchi” supporti cartacei → eccezione).

- Introdotta la formula della “dichiarazione sommaria”, da presentarsi mediante un procedimento informatico, prima dell’arrivo della merce in dogana.
→ *Tale dichiarazione dovrà contenere una firma elettronica o un altro mezzo di autenticazione.*
- Potranno essere presentati per via telematica anche tutti i documenti a corredo della dichiarazione, previa autorizzazione (diversamente, in luogo della presentazione della documentazione di riferimento, la Dogana potrà accettare di accedere ai relativi dati nel sistema informatico dell’operatore economico);
- **“Sdoganamento centralizzato”** - 106 NCDC (mutuato all’attuale procedura di domiciliazione)
 - le Autorità doganali potranno autorizzare gli operatori a presentare una dichiarazione presso l’Ufficio competente del luogo in cui l’interessato è stabilito *anche per le merci presentate fisicamente presso un altro Ufficio della Comunità.*

Novità – Regimi “Speciali”

Drastica rimodulazione dei regimi sospensivi ed economici,
definiti “speciali”

proposti in sole 4 distinte declinazioni:

- 1) il TRANSITO, esterno ed interno;
- 2) il DEPOSITO, che comprende la custodia temporanea, il deposito doganale e le zone franche;
- 3) l'USO PARTICOLARE, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;
- 4) il PERFEZIONAMENTO, attivo e passivo, nella cui configurazione transita l'attuale previsione della trasformazione sotto controllo doganale, non più espressamente contemplata.

- Classificazione -

Qualificazione della natura della merce oggetto di scambio necessaria per identificare le formalità connesse all'importazione.

Tale qualificazione costituisce il c.d. "Codice doganale" (o voce tariffaria), che determina l'entità dell'aliquota daziaria eventualmente applicabile.

Finalità della classificazione

- Quantificare il dazio dovuto all'importazione;
- Determinare gli elementi in base ai quali applicare le misure di carattere doganale, diverse dai dazi (misure di politica commerciale e divieti economici), impiegando la nomenclatura doganale di riferimento;
- Consentire, nelle movimentazioni transnazionali, l'individuazione delle aliquote Iva, nonché, eventualmente, delle accise, delle restrizioni quantitative, delle disposizioni sanitarie o fitosanitarie.

Il Sistema armonizzato

- 1988. Convenzione internazionale del Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (alla quale hanno aderito quasi tutti gli Stati), finalizzata alla unificazione delle varie nomenclature doganali fino ad allora esistenti.
- Sistema comune che rappresenta le proprietà caratteristiche delle merci movimentate.
- Esso è costituito da: 1) codici di 6 cifre (prime 4, voce doganale; successive 2, sottovoce di S.A.), descrizione delle merci relative; 2) note legali all'inizio di ciascun Capitolo e di ciascuna Sezione. I codici del S.A. costituiscono la base alla quale ogni Stato aggiunge altre cifre – estendendo quindi la descrizione – per adattarlo alle proprie esigenze specifiche.
- L'U.E. ha aggiunto due cifre, formando la c.d. Nomenclatura Combinata (N.C.) di 8 cifre, più altre 2 (codice TARIC) legate non alla composizione fisica della merce, ma ad altre circostanze quali la destinazione di impiego, le modalità di fabbricazione, etc., a cui corrispondono tassazioni finali diverse ovvero misure economiche specifiche.
- Fanno parte integrante del S.A. anche le norme delle “Note esplicative del Sistema Armonizzato” (norme giuridiche internazionali).

Tariffa doganale della Comunità europea (TDC)

Art. 20, par. 1 e 2 CDC → artt. 33 e 34 del NCDC.

- Si tratta di una codificazione ad 8 cifre che riunisce tutti i codici della Nomenclatura Combinata (NC, Allegato I al reg. CEE n. 2658/1987) e dei relativi dazi ad essi applicabili, che si suddividono in:
 - 1) autonomi, decisi dalla Comunità con proprio regolamento in ragione di accordi bilaterali o concessi unilateralmente, come nei confronti dei Paesi in via di sviluppo;
 - 2) convenzionali, consolidati in sede al Gatt (*General Agreement on Tariffs and Trade*).

Ruolo della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia interpreta la Tariffa e la Nomenclatura Combinata in modo che vengano applicate uniformemente in tutta la Comunità.

- Origine delle merci -

Ogniqualevolta un rapporto commerciale implica una cessione di beni tra Stati diversi si impone – al passaggio della frontiera doganale – la necessità di stabilire l'origine dei prodotti oggetto della transazione.

Regole di origine

- a) Preferenziali
- Trattamento daziario privilegiato basato su accordi di libero scambio o a base unilaterale.
- Trattamento preferenziale subordinato a due condizioni.
 - 1) regola del “trasporto diretto” i prodotti originari del Paese accordatario devono essere trasportati direttamente a destinazione;
 - 2) le merci devono aver acquisito il carattere di prodotti “originari”, giustificato secondo le regole di cooperazione amministrativa previste in ogni atto o accordo (es. regola del “salto del codice SA”/art. 24 CDC - art. 36 NCDC).
- Gli effetti delle preferenze sono circoscritti ai soli profili daziari, senza avere alcun riflesso sulle misure di politica economica o altre restrizioni o divieti all'importazione.

- b) Non preferenziali
- Regola generale che connota tutte le operazioni ed i prodotti che vengono importati da Paesi con i quali l'UE non ha perfezionato alcun accordo tariffario.
- Si applica anche negli scambi con Paesi con cui vigono accordi specifici laddove una spedizione di merci sia priva della documentazione comprovante l'effettiva origine del prodotto.
- L'aliquota daziaria applicabile è quella riportata nel testo della tariffa doganale comune.

Determinazione dell'origine

- 1) Art. 23 CDC (nozione di merce originaria di un Paese): *“sono originarie le merci interamente ottenute in tale Paese”*;
- 2) Artt. 24 e 25 CDC. Attribuzione dell'origine a prodotti la cui genesi non è univocamente determinabile;
- 3) Convenzione di Kyoto. Criterio della regola percentuale *ad valorem* (c.d. criterio del valore aggiunto);
- 4) Il c.d. *“Roll up”*;
- 5) Regole particolari: cumulo bilaterale; cumulo regionale; cumulo completo; cumulo diagonale; cumulo multilaterale, *etc.*

Certificazione di origine

La prova dell'origine viene data da un documento denominato **certificato di origine**.

Modello Eur. 1

- Per i Paesi legati all'Unione da accordi bilaterali.
- Rilasciato dalle autorità doganali del Paese di esportazione su domanda scritta dell'esportatore.
- Le autorità doganali del Paese di esportazione intraprendono le iniziative necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato Eur. 1.
- La Dogana del Paese importatore non può rifiutare di accettare il certificato né contestare all'importatore l'origine dichiarata, o qualsiasi altra irregolarità formale e/o sostanziale.
- Può essere rilasciato anche ad esportazione avvenuta (dicitura "rilasciato a posteriori").
- Possono essere rilasciati duplicati in caso di smarrimento e/o furti (dicitura "duplicato").

Modello Eur 2

- Previsto per spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore ad un importo in euro variabile in ragione del diverso accordo.
- Compilato e firmato direttamente dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

Form A

- Utilizzato per tutti gli altri Paesi beneficiari del SPG o per quelli beneficiari di agevolazioni tariffarie concesse unilateralmente dall'Unione.
- Rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.
- Corredato di ogni altro documento giustificativo utile a comprovare che i prodotti da esportare sono originari ed hanno quindi diritto al trattamento preferenziale.
- Stesse considerazioni fatte per l'Eur 1 circa la competenza della Dogana di importazione a verificarne la correttezza nonché relativamente alla possibilità di emettere copie a posteriori o duplicati.

Dichiarazione su fattura

- Utilizzabile da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari della Comunità, il cui valore non superi i 6.000,00 euro - o il valore precisato nel singolo accordo -, o da un esportatore autorizzato.
- Redatta dall'esportatore, in lingua inglese o francese, sulla fattura, sulla bolletta di consegna, o su altro documento commerciale.
- Recante la firma manoscritta dell'esportatore, salvo che lo stesso non sia autorizzato.
- L'esportatore deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento alle autorità doganali che ne facciano richiesta tutti i documenti atti a provare il carattere originario dei prodotti esportati.

ATR

- Utilizzato nell'ambito dell'accordo tra UE e Turchia

Sentenza Beemsterboer

Corte di Giustizia, 9 marzo 2006, causa C- 293/04

Inesattezza certificati di origine
Onere della prova
220 CDC

Art. 220, n. 2, lett. b, CDC

Non si procede alla contabilizzazione a posteriori se:

- “1. L'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un **errore** dell'autorità doganale, che non poteva **ragionevolmente** essere scoperto dal debitore avendo questi agito in **buona fede** e rispettato tutte le **disposizioni previste dalla normativa** in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

- 2. Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un **sistema di cooperazione amministrativa** che coinvolge le autorità di un Paese terzo,
il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli **inesatto**, costituisce, ai sensi del primo comma,
un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto.
- 3. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una **situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore**
salvo se,
in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato **erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate** che le merci non avevano diritto al regime preferenziale.

La fattispecie

- La Società “Hoogwegt” acquista alcuni quantitativi di burro dall’impresa estone “Lacto”.
- Tali quantitativi vengono dichiarati all’ingresso nei Paesi Bassi dalla “Beemsterboer” (spedizioniere doganale) operante per conto della Hoogwegt.
- L’Estonia viene indicata come Paese di origine delle merci.
- Le merci vengono immesse in libera pratica con applicazione della tariffa preferenziale sulla base di un accordo di libero scambio tra Estonia e UE.
- Per provare l’origine del burro ciascuna dichiarazione doganale è accompagnata da un certificato Eur. 1, rilasciato dalle autorità doganali estoni su richiesta della Lacto.

- In seguito ad indicazioni relative ad una frode riguardante quantitativi di burro commercializzato tra l'Unione europea e l'Estonia, una delegazione istituita dalla Commissione CE, in collaborazione con le autorità doganali nazionali, effettua un controllo a questo proposito.
- Emerge che la Lacto (esportatore) non aveva conservato i documenti originari comprovanti l'origine del burro esportato (negligenza dell'esportatore).
- L'ispettorato delle dogane estone dichiara nulli i certificati Eur. 1 e provvede alla loro revoca.
- Nell'impossibilità di stabilire l'origine del burro le autorità doganali olandesi procedono al recupero a posteriori nei confronti della Beemsterboer.
- Nel corso del procedimento giudiziale conseguentemente insorto, il Gerechtshof te Amsterdam decide di sospendere il giudizio e di adire la Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale.

Questioni pregiudiziali sottoposte all'esame della CGCE

- 1) (...)
- 2) “se un certificato Eur. 1 del quale sia impossibile accertare l'effettiva inesattezza, in quanto ad un controllo a posteriori l'origine delle merci per le quali il certificato è stato rilasciato non ha potuto esser confermata, mentre tali merci per questo solo motivo vengono private del trattamento preferenziale, sia un “certificato inesatto”, ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b) CDC e, ove così non fosse, se un interessato possa invocare vittoriosamente tale disposizione”;
- 3) “in caso di soluzione affermativa della seconda questione, su chi gravi l'onere di provare:
 - che il certificato è basato su una *inesatta presentazione dei fatti* da parte dell'esportatore, e/o
 - che *le autorità* che hanno rilasciato il certificato (Eur. 1) *manifestamente sapevano o avrebbero dovuto sapere* che le merci non potevano beneficiare di un trattamento preferenziale”;
- 4) (...)

Interpretazione della Corte di Giustizia CE

- Qualora a seguito di un controllo a posteriori l'origine delle merci risultante da un certificato Eur. 1 non possa più essere confermata tale certificato deve essere considerato come un certificato inesatto ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b) CDC.
- Conformemente alle regole tradizionali di ripartizione dell'onere della prova, spetta alle autorità doganali che intendano avvalersi dell'art. 220, n. 2, lett. b), comma 3, initio, CDC, per procedere al recupero a posteriori, fornire, a sostegno della loro pretesa, la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all'inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore.
- Laddove, tuttavia, le Autorità doganali non abbiano la possibilità di dimostrare la correttezza o meno delle informazioni fornite in vista del rilascio di un certificato Eur. 1 (perché per esempio l'esportatore non ha conservato, presso di sé, i documenti probatori, malgrado l'obbligo di conservare per almeno tre anni la necessaria documentazione comprovante il carattere originario dei prodotti in questione, come imposto dall'art. 28, n. 1, del Protocollo n. 3), spetta al debitore provare che i detti certificati rilasciati dalle Autorità del Paese terzo erano fondati su un'esatta presentazione dei fatti.
- Spetta agli operatori economici adottare, nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro i **rischi** di un'azione di recupero a posteriori.

Massima della Corte di Giustizia CE

- *“ In linea di principio spetta alle autorità doganali che intendano avvalersi dell’art. 220, n. 2, lett. b), comma 3, initio, per procedere al recupero a posteriori, fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore. Tuttavia, qualora, a seguito di una negligenza imputabile soltanto all’esportatore, le autorità doganali si trovino nell’impossibilità di fornire la prova necessaria del fatto che il certificato Eur. 1 è stato rilasciato sulla base della presentazione esatta o inesatta dei fatti da parte dell’esportatore stesso, incombe al debitore dei dazi dimostrare che tale certificato rilasciato dalle autorità del Paese terzo si basava su un’esatta presentazione dei fatti”.*

- Valore delle merci -

Procedura di valutazione di ciascuna
transazione

Criterio base: valore di transazione

Art. 29

Il valore di transazione corrisponde *“al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità”*

Affinché l'equità e la centralità del metodo del valore di transazione non siano vanificate da particolari situazioni in cui possono venire a trovarsi le parti contraenti è necessario che siano rispettate determinate condizioni (pena l'inapplicabilità di tale regola).

- Non devono esistere restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, al di fuori di quelle imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità, o che limitino l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, ovvero non intacchino sostanzialmente il loro valore;
- La vendita o il prezzo non deve essere subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare;
- Nessuna parte del prodotto, relativo a qualsiasi rivendita o successiva cessione, deve ritornare direttamente o indirettamente al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica;
- Non devono esserci legami tra l'acquirente e il venditore che abbiano influenzato la determinazione del prezzo (se vi è un legame, il valore di transazione deve essere "accettabile" a fini doganali, ex art. 29, par. 2, CDC)

Metodi alternativi di valutazione

Se il valore di transazione non può essere determinato, si dovrà ricorrere ai c.d. “metodi alternativi”:

- Valore di transazione di merci identiche;
- Valore di transazioni di merci similari;
- Valore dedotto dal prezzo di rivendita in UE;
- Valore calcolato o ricostruito sulla base dei costi di produzione;
- Valore calcolato con il c.d. “metodo ragionevole” (a condizione del rispetto dei principi GATT).

N.B. ciascuno di essi può essere utilizzato solo quando il precedente sia inadeguato/inapplicabile.

Elementi da aggiungere al valore di transazione

- Commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
- Costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'unico con la merce;
- Costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali

- Materie, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate;
- Utensili, matrici, stampi ed oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;
- Materie consumate durante la produzione delle merci importate;
- Lavori di ingegneria, di studio, di arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un Paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate.

- I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
- Il valore di ogni parte di rivendita di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;
- Le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e le spese di carico e di movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.

Elementi da sottrarre al valore di transazione

- Spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo di introduzione del territorio doganale della Comunità;
- Spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di montaggio, di manutenzione, di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione sulle merci importate (ad esempio, impianti, macchinari, materiale industriale);
- Commissioni di acquisto;
- Spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;
- Interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate;
- Dazi all'importazione e altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione e della vendita delle merci.

Sentenza Carboni
Corte di Giustizia, 28 febbraio 2008, C-
263/06

Determinazione del valore in Dogana per
l'applicazione di un dazio antidumping
variabile. Valore di transazione.

La fattispecie

- La Società “Carboni e Derivati s.r.l.” acquista dalla “Commercio Materie Prime CMP s.p.a., con sede in Genova, una partita di ghisa ematite originaria della Russia, a sua volta acquistata dalla cipriota “OME-DTECH Electronics LTD”.
- La mandataria della Carboni, SPA – MAT s.r.l., presenta alla Dogana di Molfetta (BA), per conto della Carboni, la dichiarazione relativa all’importazione di tale partita, il cui valore era dichiarato su una base di ECU 151 per tonnellata.
- Le autorità doganali, con verbale di accertamento, informano la Carboni, tramite la mandataria, che all’importo liquidato va aggiunto, conformemente alla decisione n. 67/94, un dazio antidumping pari alla differenza tra il prezzo di ECU 149 per tonnellata, e il valore doganale dichiarato (quello di 151 per tonnellata non venne ritenuto plausibile dalle Autorità).
- La Carboni fornisce garanzia fideiussoria per il pagamento della somma richiesta a titolo di dazio antidumping dal garante, cioè la RAS, ma conviene in giudizio quest’ultima e il Ministero dinanzi al Tribunale di Bari contestando la fondatezza della richiesta del dazio nonché, di conseguenza, la necessità del deposito in garanzia.

Le ragioni della Carboni

- La Carboni fa valere che il prezzo di ECU 151 per tonnellata, indicato nella fattura emessa dalla CMP, è superiore al prezzo minimo di importazione (ECU 149 per tonnellata),



non ci sarebbe motivo di imporre un dazio antidumping.

Le ragioni dell'Ufficio

L'Ufficio sostiene che il prezzo indicato sulla fattura pro forma della CMP è inattendibile.

La fattura relativa alla vendita precedente, invero, rilasciata dalla OME-DTECH, indica un prezzo di vendita alla CMP di ECU 130, 98 per tonnellata (di molto inferiore, quindi, al prezzo minimo di importazione stabilito dalla decisione n. 67/94).

Sulla base della differenza tra 149 Ecu e 130,98, l'Ufficio recupera i diritti doganali.

Tribunale di Bari

Respinge il ricorso della Carboni

la difesa del mercato europeo attraverso l'imposizione di un dazio antidumping deve essere attuata al momento dell'ingresso nella Comunità,

→ vale a dire *al momento del primo acquisto da parte di un operatore comunitario* (nel caso, la CMP).

Corte di Appello di Bari

Respinge l'appello della Carboni

l'espressione "immissione in libera pratica" di cui all'art. 201 del CDC designa l'introduzione della merce nel mercato comunitario e ciò impone di prendere in considerazione *la fase commerciale di acquisto della merce da parte del primo operatore comunitario*.

Diversamente, la normativa antidumping verrebbe facilmente aggirata.

Corte di Cassazione

Dinanzi alla Corte di Cassazione, la Carboni sostiene:

- l'immissione in libera pratica si verifica *solo nel momento in cui la merce entra* nel territorio doganale della Comunità e *non quando viene semplicemente acquistata da un soggetto comunitario* in uno Stato situato fuori dalla Comunità.
- La funzione del dazi antidumping non è quella di sanzionare lo Stato produttore per impedirgli di esportare ad un prezzo determinato, ma di evitare che merce sottocosto entri nel mercato comunitario, producendo effetti negativi sulla concorrenza.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 29, n. 1, c. 1, del CDC, il “valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato”.
- La differenza di prezzo tra acquisto e rivendita, nel caso di specie, è giustificata da diversi fattori quali l'attività di intermediazione, le spese di trasporto e l'assunzione dei rischi.

Secondo il Ministero, invece,
la *ratio legis* della normativa antidumping
conduce a ritenere che il pregiudizio al
mercato comunitario
non si realizza *soltanto* con la concreta
immissione nel territorio doganale
comunitario di merci sottocosto,
ma anche nel caso in cui *un operatore*
comunitario acquisti dette merci ad un prezzo
inferiore rispetto ad altri operatori comunitari.

Questione pregiudiziale

- Il giudice del rinvio chiede se la normativa doganale comunitaria legittimi le autorità doganali a determinare il valore doganale, ai fini dell'applicazione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 67/94, sulla base del prezzo pattuito per le medesime merci in una vendita precedente a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana.

Occorre cioè verificare se le autorità doganali possano, in generale, fare riferimento, ai fini dell'applicazione del dazio antidumping, al prezzo stabilito per le stesse merci in una vendita precedente, anche qualora il prezzo dichiarato corrisponda a quello che l'importatore ha effettivamente pagato o dovrà pagare.

Soluzione della CGCE

- Occorre innanzitutto interpretare la nozione di “valore doganale dichiarato”, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della decisione n. 67/94.
- Per valore doganale si intende il valore in dogana delle merci importate come definito dalla normativa doganale.
- Riferimento all’art. 29, n. 1, del CDC, che definisce il valore doganale come il “valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano **vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità**”, previa eventuale rettifica effettuata conformemente alle altre disposizioni del CDC.
- Deve quindi essere dimostrato, al momento della vendita, che le merci originarie di uno Stato terzo sono destinate al territorio doganale della Comunità.
- Il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera pratica è da considerarsi un’indicazione sufficiente che detta condizione sia soddisfatta.

Massima

- Le autorità doganali non possono determinare il valore doganale ai fini dell'applicazione del dazi antidumping sulla base del prezzo fissato per le merci di cui trattasi in una vendita precedente a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, qualora il prezzo dichiarato corrisponda a quello effettivamente pagato o da pagare da parte dell'importatore

→ *(147 DAC – facoltà solo per operatore)*

- La base di applicazione del dazi antidumping non è il valore doganale in quanto tale, ma il valore doganale dichiarato dall'importatore.

Ne consegue che i prezzi delle vendite anteriori a quella il cui prezzo è stato scelto dall'importatore ai fini della dichiarazione in dogana non possono essere presi in considerazione per applicare un dazi antidumping.

- Per contro, nel caso in cui le Autorità abbiano fondati dubbi (181 bis DAC) sulla veridicità del valore dichiarato e tali dubbi persistano dopo che siano state richieste informazioni complementari e sia stata concessa all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi alla base di detti dubbi, ma non sia stato possibile dimostrare il prezzo effettivamente pagato o da pagare, le autorità doganali possono, ai sensi dell'art. 31 del CDC, calcolare il valore doganale ai fini dell'applicazione del dazio antidumping facendo riferimento al prezzo concordato per le merci di cui trattasi nella vendita precedente più vicina a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, della cui veridicità dette autorità non abbiano oggettivamente alcun modo di dubitare.

APPROFONDIMENTO

- **ORIGINE DELLA MERCE**

L'ORIGINE

L'origine indica il Paese nel quale le merci:

- sono state interamente prodotte (**origine semplice**)
o
- hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione industriale (**origine composta**)

L'ORIGINE

Dal punto di vista doganale esistono due differenti tipi di origine:

- Origine non preferenziale
- Origine preferenziale

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

E'chiamata anche origine comune o commerciale che non dà diritto a trattamenti preferenziali. Si basa su regole emanate dall'U.E. in via autonoma e si applica a quei paesi non legati alla Comunità da accordi tariffari (es. Usa, Giappone ecc.).

L'origine viene attestata da un certificato d'origine rilasciato, dalle Camere di Commercio, su richiesta dell'esportatore. Gli articoli da **23 a 26** del Reg.Ce 2913/92 definiscono l'origine non preferenziale.

Origine non preferenziale delle merci

art. 23 Reg. Ce 2913

Si considerano prodotti originari di un Paese i prodotti interamente ottenuti in tal paese:

- a) I prodotti minerali estratti;
- b) I prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) Gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) I prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) I prodotti della caccia o della pesca ivi praticate
- f) I prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un Paese, da navi immatricolate o registrate in tal paese e battente bandiera del medesimo
- g) Le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera
- h) I prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) I rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) Le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

art. 24 del reg ce 2913/92

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta:

- l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale:
 - economicamente giustificata, ed
 - effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa
- con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

art. 25 del reg ce 2913/92

Nei casi in cui venga accertato che una lavorazione o trasformazione sia stata effettuata allo scopo di eludere disposizioni di carattere commerciale della Comunità, non può essere considerata, come conferente alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata.

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

art. 26 del reg ce 2913/92

L'origine può essere comprovata con un certificato di origine.

Nei casi dubbi, nonostante la presenza del C.O., l'autorità doganale può richiedere qualsiasi prova complementare per accertare che l'origine indicata sul certificato risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

art. 47 del reg ce 2454/93

Quando è necessario comprovare l'origine il C.O. deve:

- Essere compilato da organismo o autorità che presenti le necessarie garanzie e abilitato dal paese di rilascio;
- Recare le indicazioni per l'identificazione delle merci:
 - ☐ Quantità, natura, contrassegni e numero dei colli
 - ☐ Tipo prodotto
 - ☐ Peso lordo e netto
 - ☐ Nome dello speditore
- Comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese

I modelli (C.O. e domanda) sono riprodotti nell'allegato 12.

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

La regola stabilita dall'art. 24 del Reg Ce 2913/92 viene disciplinata dagli artt. dal 35 al 46 e dagli allegati del 9 all'11 del Reg. Ce 2454/93.

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

art. 36/37 Reg. Ce 2454/97

MATERIE TESSILI

Conferiscono l'origine non preferenziale le **trasformazioni o lavorazioni complete** che classificano i prodotti ottenuti in una N.C. diversa rispetto a ciascuna delle materie non originarie utilizzate.

Fanno eccezione i prodotti tessili elencati nell'allegato 10 del D.A.C. per i quali possono essere considerate complete solo le trasformazioni particolari indicate nella colonna 3 dell'allegato, indipendentemente dal cambio della N.C.

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

art. 38 Reg. Ce 2454/97

Sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario le cosiddette lavorazioni o trasformazioni minime destinate a garantire la conservazione dei prodotti durante il trasporto e lo stoccaggio anche se dovessero comportare il cambio della N.C.

- ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini
- le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi
- i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento
- l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
- la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- il cumulo di due o più operazioni indicate ai punti precedenti.

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

Reg. Ce 2454/93

Per i prodotti diversi da quelli interamente ottenuti, è necessario fare riferimento agli allegati 9, 10 e 11 per verificare se la lavorazione o trasformazione conferisce agli stessi l'origine non preferenziale.

- **Allegato 9** contiene le note introduttive agli allegati 9 e 10;
- **Allegato 10** contiene l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti le materie tessili e loro manufatti della sezione XI non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario;
- **Allegato 11** contiene l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali, diversi dai tessili, non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario. (art. 39)

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

Reg. Ce 2454/93

Per tutti i prodotti non menzionati nell'allegato 11 (tranne i tessili della sezione XI), l'origine viene determinata caso per caso, valutando tutte le trasformazioni o lavorazioni in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale di cui all'articolo 24 del codice.

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

art. 40 Reg. Ce 2454/97

Nell'acquisizione del carattere originario dei prodotti in base agli allegati 10 e 11 per:

- Valore dei materiali non originari utilizzati
 - ☐ S'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o , se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione
- Prezzo franco fabbrica del prodotto
 - ☐ S'intende il prezzo all'uscita dello stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi taxa interna che è, o può essere restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto
- Valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio
 - ☐ S'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

L'ORIGINE PREFERENZIALE

Per "origine preferenziale" s'intende l'origine delle merci basata su particolari criteri ai fini dell'applicazione di un trattamento daziario agevolato all'atto dell'importazione dei beni nel Paese di destinazione. Le regole da rispettare, per usufruire del trattamento preferenziale, variano in funzione:

- dei singoli accordi siglati dall'U.E. con paesi o gruppi di paesi contraenti;
- di misure tariffarie adottate unilateralmente dalla comunità a favore dei P.V.S. (S.P.G.);
- della classificazione doganale delle merci (V.D.).

Dette regole possono essere diverse da quelle previste dall'art. 24 del Reg. Ce 2913/92 (C.D.C.) che disciplinano l'origine non preferenziale delle merci.

L'ORIGINE PREFERENZIALE

L'art. 27 del C.D.C. specifica che le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare:

- delle misure tariffarie preferenziali contenute negli accordi che la Comunità ha stipulato con paesi o gruppi di paesi (art. 20 paragrafo 3 lett. d) del C.D.C.).
- delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni o gruppi di paesi (S.P.G.) (art. 20 paragrafo 3 lett. e) del C.D.C.).

L'ORIGINE PREFERENZIALE

Il trattamento preferenziale (esenzione o riduzione dei dazi) accordato alle merci può essere:

- **Unilaterale:** stabilito dalla Comunità in via autonoma a prescindere dal principio di reciprocità di trattamento nei confronti dei Paesi in via di sviluppo (sistema S.P.G.)
- **Bilaterale:** quando scaturisce da accordi tra la Comunità e singoli o gruppi di Paesi. Si basa sul principio della reciprocità.

ORIGINE PREFERENZIALE

L'origine preferenziale può essere certificata:

- **Dall'autorità doganale** del paese esportatore con il rilascio di:
 - ☐ certificati di origine preferenziale:
 - **Eur 1 o Eur MED** (art. 110 D.A.C.)
 - **Form A (S.P.G. nei confronti dei Paesi in via di sviluppo)** art. 81 (D.A.C.)
 - ☐ Certificato di libera pratica
 - **ATR (solo per la Turchia)**
- **Dall'esportatore** con:
 - **Eur 2**
 - **Dichiarazione su fattura** (art. 89 – 116 D.A.C.)
 - **Dichiarazione su fattura Eur Med**

ORIGINE PREFERENZIALE EUR 1

Il certificato di circolazione EUR.1 e la domanda per il suo rilascio devono essere conformi ai modelli contenuti nell'allegato 21 del Reg Ce 2454/93.

Attesta l'origine preferenziale delle merci negli scambi con il Paese/i indicati nella casella 2 del formulario.

Viene rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Alla domanda di rilascio deve essere allegato ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci Eur 1 o Eur 1 Med.

ORIGINE PREFERENZIALE EUR 1

Rilascio di duplicati

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che lo hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura:

“DUPLICATO”

Il **duplicato**, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

ORIGINE PREFERENZIALE

EUR 1

Rilascio a posteriori

Il certificato di circolazione EUR.1 (validità 4 o 10 mesi) può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- non è stato rilasciato al momento dell'esportazione;
- viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici (non compilato correttamente).

Il certificato rilasciato a posteriori deve riportare l'indicazione

“RILASCIATO A POSTERIORI”

ORIGINE PREFERENZIALE EUR 2

Il formulario EUR 2 è emesso direttamente dall'esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare il carattere originario delle merci. Attualmente è utilizzato, nel limite degli importi previsti, per le sole merci oggetto di spedizioni postali.

ORIGINE PREFERENZIALE

Dichiarazione su fattura

L'origine preferenziale può essere certificata, in luogo del certificato EUR 1, anche con una **dichiarazione sulla fattura**, a norma dell'art. 89 o 116 del Reg. Ce 2454/93 alle seguenti condizioni:

- **fino a € 6.000** per spedizione. (Per Tunisia e Marocco **fino a € 5.110**).
- **senza limiti di valori** per gli esportatori autorizzati dalle Direzioni Regionali delle Dogane competenti per territorio (Circolare n. 227/D del 7.12.2000).

La “**dichiarazione su fattura**” deve essere compilata dall'esportatore, preferibilmente a macchina, o stampata sulla fattura, e deve recare la firma manoscritta in originale dell'esportatore stesso.

ORIGINE PREFERENZIALE

Dichiarazione su fattura

Se la dichiarazione d'origine preferenziale su fattura è compilata da un esportatore autorizzato (art. 90 o 117 del Reg. Ce 2454/93) deve essere indicato il numero dell'autorizzazione.

Gli esportatori autorizzati sono dispensati:

- dall'obbligo di firmare a mano
- dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ORIGINE PREFERENZIALE

Dichiarazione su fattura

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale

Luogo e data.....

(firma dell'esportatore)

Origine preferenziale

Dichiarazione su fattura Eur - MED

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale

☐ cumulation applied with

☐ no cumulation applied

Luogo e data

(firma dell'esportatore)

Origine preferenziale

Dichiarazione su fattura del sistema **S.P.G.**

Allegato 18 Reg Ce 2454/93

L'esportatore dei prodotti contemplate nel
presente

documento (autorizzazione doganale n.)

dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci
sono di origine preferenziale

ai sensi delle regole di origine del **Sistema delle**
Preferenze tariffarie Generalizzate della Comunità
Europea.

Luogo e data

(firma dell'esportatore)

Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

Allegato I Reg Ce 1207/2001

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento(1) sono originarie(2) e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con(3)

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.

.....(4)

.....(5)

.....(6)

(1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

“... descritte in questa fattura e contrassegnate sono originarie”

(2) La Comunità, lo Stato membro o un paese partner

(3) Indicare il paese o i paesi partner interessati

(4) Luogo e data

(5) Nome e funzione della società

(6) Firma

Dichiarazione del fornitore a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

Allegato II Reg Ce 1207/2001

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....(1)

.....(2)

.....

che sono regolarmente fornite a(3) sono originarie(4) e rispondono alle norme in materia d'origine che regolano gli scambi preferenziali con(5) .

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal al (6).

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.

.....(7)

.....(8)

.....(9)

(1) Descrizione

(2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture (es. numero del modello

(3) Nome della società rifornita

(4) La Comunità, lo stato membro o un paese partner

(5) Indicare il paese o i paesi partner interessati

(6) Inserire le date. Il periodo non dovrebbe superare i 12 mesi

(7) Luogo e data

(8) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società

(9) Firma

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

Allegato III Reg. Ce 1207/2001

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

- 1) Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non hanno il carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale:

Descrizione delle merci fornite (1)	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice S.A. dei materiali non originari utilizzati (2)	Valore dei materiali non originari utilizzati (3)
			Totale:

- 2) Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di(4) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (5), e dichiara: (6)

- ☐ Cumulo applicato con (norme del paese / dei paesi)
- ☐ Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

..... Luogo e data

..... Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo delle società(8)

..... Firma

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

Allegato IV Reg. Ce 1207/2001

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a(1), dichiara che:

- 1) Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non hanno il carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale:

Descrizione delle merci fornite (2)	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice S.A. dei materiali non originari utilizzati (3)	Valore dei materiali non originari utilizzati (4)
			Totale:

- 2) Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di(5) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (6), e dichiara: (7)

- ☐ Cumulo applicato con (norme del paese / dei paesi)
- ☐ Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal al (8).

Si impegna a informare immediatamente Della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

..... Luogo e data

..... Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società

..... Firma

ORIGINE PREFERENZIALE TURCHIA

Gli accordi commerciali tra l'U.E. e la Turchia avvengono secondo due regimi preferenziali basati su due diversi concetti:

➤ **Libera pratica** per i prodotti agricoli trasformati ed altri prodotti industriali, nell'ambito dell'Unione doganale.
Il certificato che prova lo status di libera pratica è il certificato **ATR (non attesta l'origine delle merci)**

➤ **Libera circolazione** per i prodotti agricoli e per gli ex CECA.

L'origine preferenziale viene attestata mediante:

- **Il certificato EUR 1**
- **La dichiarazione su fattura**

ORIGINE PREFERENZIALE S.P.G.

L'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo avviene su presentazione di:

- un certificato di origine, modulo A (Form A)
- una dichiarazione su fattura, che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l'identificazione.

ORIGINE PREFERENZIALE

“FORM A”

Il certificato di origine, redatto in francese o inglese, deve essere conforme al modello che figura nell'allegato 17 del reg Ce 2454/93. Il formato del certificato è di 210×297 mm. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.

Alla casella “8” deve essere indicata:

- La lettera “**P**” (product) per le merci interamente ottenute;
- La lettera “**W**” (Worked) per le merci sufficientemente lavorate o trasformate. In tal caso deve essere indicata la V.D. costituita dalle prime 4 cifre.

ORIGINE PREFERENZIALE

“FORM A”

Il “Form A” da diritto al trattamento preferenziale:

- Ha una validità 10 mesi dalla data del rilascio;
- È consentita la ritardata presentazione del formulario (art. 256 del Reg. Ce 2454/93;
- In caso di smarrimento si può richiedere il rilascio di un duplicato;
- Le dogane comunitarie possono rilasciare un “Form A” sostitutivo per spedizioni che proseguono verso altri Stati membri o verso la Svizzera e la Norvegia;
- Le dogane comunitarie possono inviarlo alle autorità doganali del Paese emittente per controllarne l'autenticità.

ORIGINE PREFERENZIALE

Sistema Preferenze Generalizzate

L'art. 81 del Reg Ce 2454/93 accorda il beneficio daziario alle merci originarie dei paesi in via di sviluppo, su presentazione del C.O. "Form A".

Tale beneficio viene meno in caso di:

- Certificato d'origine falso;
- Certificato d'origine irregolare;
- Certificato d'origine indebitamente rilasciato;
- Certificato d'origine respinto per ragionevole dubbio.

ORIGINE PREFERENZIALE

Sistema Preferenze Generalizzate

Certificato d'origine falso

La falsità può essere accertata anche dalla dogana del paese d'importazione. Esistono banche dati che riportano i facsimili delle impronte dei timbri nonché i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali dei paesi beneficiari legittimate al rilascio dei "Form A" (art.93 Reg- Ce 2454/93).

ORIGINE PREFERENZIALE

Sistema Preferenze Generalizzate

Certificato d'origine irregolare

E' irregolare il C.O. quando è presente un vizio formale al momento di emissione del "Forma A".

Es. "Forma A" emesso da un'autorità doganale del Paese beneficiario non abilitata al rilascio.

ORIGINE PREFERENZIALE

Sistema Preferenze Generalizzate

Certificato d'origine indebitamente rilasciato

Un C.O. è indebitamente rilasciato quanto l'autorità del Paese beneficiario non si accorge che la merce, cui si riferisce il "Forma A" emesso, non può considerarsi originaria ai sensi degli artt.67 e segg. del Reg. Ce 2454/93.

ORIGINE PREFERENZIALE

Sistema Preferenze Generalizzate

Certificato d'origine respinto per ragionevole dubbio

Il controllo a posteriori del C.O. ai sensi dell'art. 94 c. 1 del Reg. Ce 2454/93 può essere effettuato:

- A titolo di sondaggio
- Per fondati dubbi su vizi formali del "Form A"

Nel solo caso di fondato dubbio, in assenza di risposta o di informazioni insufficienti a determinare l'autenticità del "Form A", viene rifiutato il beneficio preferenziale. (comma 5 art. 94 Reg Ce 2454/93).

ORIGINE CUMULATIVA

Quando nella produzione di un prodotto sono coinvolti due o più soggetti di paesi diversi e tali paesi applicano le stesse regole d'origine ed abbiano siglato tra loro accordi di libero scambio, l'origine può essere cumulata .

In tal caso, la lavorazione o trasformazione eseguita in ciascun Paese partner sui prodotti originari non deve essere una “lavorazione o trasformazione sufficiente” per conferire al prodotto finito lo status di prodotto originario del Paese partner, ma essa deve andare oltre le operazioni minime previste dagli accordi.

ORIGINE CUMULATIVA

Il cumulo dell'origine può essere:

- Bilaterale
- Diagonale
- Totale
- Regionale (nell'ambito del sistema **S.P.G.**)

CUMULO BILATERALE

Il **cumulo bilaterale** si applica esclusivamente ai materiali originari di due Paesi partner.

I produttori di ciascun Paese partner possono utilizzare materiali e componenti che hanno origine dell'altro Paese come fossero originari del proprio.

Le lavorazioni eseguite in un Paese partner si sommano a quelle eseguite nell'altro Paese partner e conferiscono il carattere originario alle merci che tra loro si scambiano. (Accordo CE – Egitto)

CUMULO BILATERALE

Es. Tessuto di lino (S.A. 5309), **originario della CE**, viene esportato in Egitto dove viene tagliato e assemblato in indumenti da uomo e da donna. Gli indumenti sono esportati nella CE. Poiché il tessuto è originario della CE viene trattato come fosse originario dell'Egitto quando viene assemblato in indumenti. Gli indumenti finiti hanno origine preferenziale egiziana.

(Con il cumulo diagonale gli indumenti possono essere anche esportati in qualsiasi altro Paese associato con origine preferenziale egiziana).

CUMULO BILATERALE

Es. Assemblaggio di circuiti integrati (voce SA 8542) in Israele utilizzando microchip **originari della CE** della stessa voce e altri materiali **originari Israeliani**.

I circuiti integrati sono considerati originari di Israele e hanno diritto al trattamento preferenziale all'importazione nella Comunità, su presentazione di Eur 1 Israeliano, sebbene la semplice operazione di assemblaggio in Israele non sia considerata sufficiente secondo i criteri di base in materia di lavorazione.

CUMULO DIAGONALE

Il **cumulo diagonale** si attua tra più di due Paesi. Se i paesi A, B e C hanno siglato tra loro accordi e tutti applicano le stesse regole d'origine per quanto riguarda le lavorazioni o trasformazioni di materiali non originari, il Paese A può applicare il cumulo diagonale nei suoi scambi commerciali con gli altri due Paesi, se gli accordi prevedono tale cumulo.

CUMULO DIAGONALE

Es. L'Egitto produce un prodotto originario utilizzando componenti che hanno origine CE. Il prodotto finito avrà origine egiziana. Il prodotto egiziano viene quindi esportato in Svizzera dove viene incorporato in un macchinario che contiene anche componenti di origine Turca. Il macchinario prodotto in Svizzera ha origine svizzera poiché tutti i componenti utilizzati per produrlo hanno già carattere originario della zona ed i componenti originari dell'Egitto e della Turchia hanno subito lavorazioni e trasformazioni oltre la soglia minima .

CUMULO DIAGONALE

Es. L'Egitto produce una merce con carattere originario utilizzando componenti di origine CE. Il prodotto finito, dall'Egitto, viene esportato in Giordania dove viene incorporato in una macchina che contiene anche componenti di origine Turca. La macchina prodotta ha origine giordana in quanto i componenti utilizzati per produrla avevano già il carattere originario della zona ed i componenti originari dell'Egitto hanno subito una lavorazione o trasformazione superiore alla soglia minima e i materiali turchi sono stati incorporati in prodotti originari sulla base di una lavorazione o trasformazione sufficiente.

CUMULO DIAGONALE

Es. Apparecchi riceventi per la televisione (voce SA 8528) assemblati in Svizzera con componenti **originari della Norvegia e della Comunità**. Detti apparecchi sono considerati originari della Svizzera e godono di un trattamento tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità, su presentazione del certificato di circolazione Eur 1.

CUMULO

PAN EURO MEDITERRANEO

Il cumulo Pan Euro Med è il termine con cui si indica il sistema di cumulo diagonale tra la Comunità europea ed un numero di Paesi europei e Mediterranei. Il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di paesi che non hanno concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

CUMULO

PAN EURO MEDITERRANEO

I paesi che operano con il sistema di **cumulo Pan Euromed** sono:

- Paesi CE (27 paesi)
- EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)
- Turchia
- Isole Faroer (**anche se non situate nell'area mediterranea**)
- Paesi mediterranei:
 - Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia)
 - Machrak (Egitto, Giordania, Libano e Siria)
 - Israele
 - Cisgiordania e Striscia di Gaza

In tali casi il cumulo diagonale è possibile sempreché tutte le parti contraenti coinvolte applichino le medesime regole d'origine e che tra loro esistano degli accordi.

CUMULO T O T A L E

Nel cumulo totale la lavorazione o trasformazione sufficiente non deve necessariamente essere effettuata nel territorio di un singolo Paese.

Pertanto, si tiene conto di tutte le lavorazioni o trasformazioni subite da un prodotto nell'ambito territoriale di un accordo di libero scambio, senza che i prodotti utilizzati debbano necessariamente essere originari di uno dei paesi partner. (E' attuato nella S.E.E. e con Tunisia, Algeria e Marocco)

CUMULO T O T A L E

Filato di cotone al 100%, di origine Indiana, importato in Portogallo viene trasformato in tessuto di cotone che mantiene il suo carattere non originario, poiché la regola dell'origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra. Il tessuto viene esportato in Norvegia, dove viene trasformato in indumenti ottenendo l'origine preferenziale, in quanto la trasformazione eseguita in Portogallo si aggiunge a quella eseguita in Norvegia per produrre Indumenti originari. Il requisito della doppia trasformazione (filato – tessuto – indumento) è stato soddisfatto nello SEE, quindi il prodotto finale ottiene il carattere originario dello SEE e, poiché il cumulo viene riconosciuto dai Paesi Pan Euro mediterranei, il prodotto può essere esportato all'interno della stessa zona in regime preferenziale con certificato EUR 1 MED.

CUMULO T O T A L E

Es. Fibre di cotone (voce SA 5201) di origine USA filate nella CE. Filato esportato in Tunisia e trasformato in tessuti di cotone (voce SA 5210). Le regole d'origine per i tessili tra la CE e la Tunisia, prevedono una doppia trasformazione per conferire il carattere originario ai beni prodotti con materiali non originari (lavorazione a partire da fibre naturali). Il cumulo totale somma la lavorazione subita dalla fibra di cotone nella Ce e in Tunisia, per cui i tessuti di cotone sono considerati originari della Tunisia e godono del trattamento tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità, su presentazione di Eur 1 Tunisino. Pertanto, la differenza tra cumulo diagonale e cumulo totale è che, in questo secondo sistema, si tiene conto di tutte le lavorazioni per il conferimento dell'origine. Con il cumulo diagonale, il tessuto non avrebbe acquisito il carattere originario.

CUMULO REGIONALE

Il cumulo regionale consente a un prodotto trasformato di acquisire l'origine in due fasi:

- Nella prima fase il prodotto trasformato acquisisce l'origine del gruppo regionale
- Nella seconda fase si attribuisce l'origine al Paese del gruppo regionale dove è avvenuta la trasformazione più significativa

CUMULO REGIONALE

Es. televisore fabbricato nelle Filippine N.C.85287231 utilizzando materiali originari di diversi Paesi:

- 30% parti originarie del Giappone (JP)
- 25 % parti originarie delle Filippine (PH) ASEAN
- 18% parti originarie dell'Indonesia (ID) ASEAN
- 15% parti originarie di Singapore (SG) ASEAN
- 12% parti originarie della Thailandia (TH) ASEAN

L'origine del televisore sarà ASEAN perché i componenti del gruppo I raggiunge il 70% e in particolare sarà dichiarata l'origine Filippina dove è stata effettuata l'ultima trasformazione e dove è stato impiegato un maggior valore 25% rispetto a quello degli altri Paesi

ELENCO

DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI

Accordo Preferenziale	Paesi	Regole d'origine/cumulo	Prove di origine validità	Dichiarazione su fattura	Esportatore autorizzato
Paesi EFTA	Svizzera	Cumulo diagonale "Pan-Europeo"	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Islanda				
	Norvegia				
S.E.E. Spazio Economico Europeo	C.E.	Cumulo totale e diagonale "Pan-Europeo"	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Islanda				
	Norvegia				
	Liechtenstein				
Paesi Balcanici occidentali	Macedonia ex Rep. Jugoslavia	Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Croazia				
TURCHIA	Prodotti agricoli trasformati e prodotti industriali	Nell'ambito dell'Unione Doganale certificato A.TR. - attesta l'immissione in libera pratica delle merci non l'origine			
	Prodotti C.E.C.A.	Cumulo diagonale "Pan-Europeo"	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Prodotti agricoli	Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 4		
Paesi del MAGHREB	Algeria	Cumulo bilaterale diagonale e totale	EUR 1 mesi 5 Per spedizioni postali EUR 2		
	Tunisia	Cumulo bilaterale diagonale e totale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 5.110 per spedizione	Solo per P.S. per il rilascio di Eur1 prevalidati
	Marocco	Cumulo bilaterale diagonale e totale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 5.110 per spedizione	Solo per P.S. per il rilascio di Eur1 prevalidati

ELENCO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI

Accordo Preferenziale	Paesi	Regole d'origine/cumulo	Prove di origine validità	Dichiarazione su fattura	Esportatore autorizzato
Israele		Cumulo bilaterale e diagonale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
Cisgiordania e Striscia di Gaza		Cumulo bilaterale e diagonale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
Paesi MACHRAK	Egitto	Cumulo bilaterale e diagonale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Giordania	Cumulo bilaterale e diagonale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Libano	Cumulo bilaterale e diagonale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Siria	Cumulo bilaterale diagonale	EUR 1 mesi 5 Per spedizioni postali EUR 2		
ANDORRA (Prodotti agricoli esclusi dall'Unione Doganale)		Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
ISOLE FAROER		Cumulo bilaterale diagonale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
SUD AFRICA		Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione

ELENCO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI

Accordo Preferenziale	Paesi	Regole d'origine/cumulo	Prove di origine validità	Dichiarazione su fattura	Esportatore autorizzato
MESSICO		Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 10	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
CILE		Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 10	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
PAESI A.C.P. (Africa Caraibi Pacifico)		Cumulo bilaterale e totale	EUR 1 mesi 10	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE (PTOM)		Cumulo bilaterale e totale	EUR 1 mesi 10	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
SISTEMA PREFERENZE GENERALIZZATE (S.P.G.)		Cumulo bilaterale regionale e diagonale (CE-NO-CH)	FORM A mesi 10	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
PAESI BALCANICI OCCIDENTALI	Albania	art. 66 e da 98 a 123 del Reg. Ce 2454/93 Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Bosnia Erzegovina				
	Serbia				
	Montenegro				
CEUTA E MELILLA		Cumulo bilaterale con la CE e diagonale e totale ove applicabile con paesi partner della Ce	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione

Data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	U.E.	PAESI E.F.T.A.				Paesi MACHRAK				PAESI MAGHREB			I. Faroer FO	Israele IL	Cisgiordania Striscia Gaza PS	Turchia TR
		Svizzera CH	Islanda IS	Liechtenstein LI	Norvegia NO	Egitto EG	Giordania JO	Libano LB	Siria SY	Algeria DZ	Marocco MA	Tunisia TN				
U.E.		1.01.06	1.01.06	1.01.06	1.01.06	1.03.06	1.07.06			1.11.07	1.12.05	1.08.06	1.12.05	1.01.06		27.07.06
Svizzera	1.01.06		1.08.05	1.08.05	1.08.05	1.08.07	17.07.07	1.01.07			1.03.05	1.06.05	1.01.06	1.07.05		1.09.07
Islanda	1.01.06	1.08.05		1.08.05	1.08.05	1.08.07	17.07.07	1.01.07			1.03.05	1.03.06	1.11.05	1.07.05		1.09.07
Liechtenstein	1.01.06	1.08.05	1.08.05		1.08.05	1.08.07	17.07.07	1.01.07			1.03.05	1.06.05	1.01.06	1.07.05		1.09.07
Norvegia	1.01.06	1.08.05	1.08.05	1.08.05		1.08.07	17.07.07	1.01.07			1.03.05	1.08.05	1.12.05	1.07.05		1.09.07
Egitto	1.03.06	1.08.07	1.08.07	1.08.07	1.08.07		6.07.06				6.07.06	6.07.06				1.03.07
Giordania	1.07.06	17.07.07	17.07.07	17.07.07	17.07.07	6.07.06					6.07.06	6.07.06		9.02.06		
Libano		1.01.07	1.01.07	1.01.07	1.01.07											
Siria																
Algeria	1.11.07															
Marocco	1.12.05	1.03.05	1.03.05	1.03.05	1.03.05	6.07.06	6.07.06					6.07.06				1.01.06
Tunisia	1.08.06	1.06.05	1.03.06	1.06.05	1.08.05	6.07.06	6.07.06				6.07.06					1.07.05
I.Faroer	1.12.05	1.01.06	1.11.05	1.01.06	1.12.05											
Israele	1.01.06	1.07.05	1.07.05	1.07.05	1.07.05		9.02.06									1.03.06
Cis. Str.Gaza																
Turchia	27.07.06	1.09.07	1.09.07	1.09.07	1.09.07	1.03.07					1.01.06	1.07.05		1.03.06		

Protocolli sull'origine fra la Comunità europea ed i Paesi che partecipano al partenariato Euro-mediterraneo

Protocollo sull'Origine tra la CE e		Date delle Decisioni e di entrata in vigore dei Protocolli	Gazzette Ufficiali della U.E. serie "L"
S.E.E.	Islanda	21.10.2005 / 01.11.2005	321 dell'8.12.2005
	P.to del Liechtenstein		
	Regno di Norvegia		
Algeria		16.10.2007 / 01.11.2007	297 del 15.11.2007
Egitto		17.02.2006 / 1.03.2006	73 del 13.03.2006
Isole Faeroer		10.11.2005 / 01.12.2005	110 del 24.04.2006
Islanda		22.12.2005 / 01.01.2006	131 del 18.05.2006
Israele		22.12.2005 / 01.01.2006	20 del 24.01.2006
Giordania		15.06.2006 / 01.07.2006	209 del 31.07.2006
Libano			
Marocco		18.11.2005 / 01.12.2005	336 del 21.12.2005
Norvegia		16.12.2005 / 01.01.2006	117 del 02.05.2006
Svizzera		15.12.2005 / 01.01.2006	45 del 15.02.2006
Siria			
Tunisia		28.07.2006 / 01.08.2006	260 del 21.09.2006
Turchia		26.07.2006 / 27.07.2006 (1)	265 del 26.09.2006 (2)
Striscia Gaza e Cisgiordania			

(1) per i soli prodotti ricompresi nell'Unione Doganali (agricoli trasformati ed industriali esclusi gli ex CECA)

(2) vedi rettifica G.U. U.E. L. 126 del 27.09.2006

PAESI E.F.T.A

European Free Trade Association

L'Associazione Europea di Libero Scambio nasce nel 1960. La convenzione stabilisce la liberalizzazione del commercio tra gli stati membri. Attualmente ne fanno parte:

- IS – ISLANDA
- LI – PRINCIPATO DEL LIECHTESTEIN
- NO – REGNO DI NORVEGIA
- CH – CONFEDERAZIONE SVIZZERA

S.E.E.

Spazio Economico Europeo

Lo Spazio Economico Europeo (SEE) nasce nel 1994 con l'accordo tra l'U.E. e i Paesi EFTA (escluso Svizzera).

L'accordo prevede una serie di regole comuni per quanto concerne le relazioni commerciali ed economiche.

Attualmente ne fanno parte:

- IS – ISLANDA
- LI – PRINCIPATO DEL LIECHTESTEIN
- NO – REGNO DI NORVEGIA

e i Paesi membri dell'U.E. ad eccezione di Bulgaria e Romania

PAESI DEL MAGHREB

Con il termine ***Maghreb*** (in arabo *al-Maghrib*, "L'Occidente") si intende l'area nord-occidentale del continente africano che si affaccia sul Mar Mediterraneo. Ne fanno parte:

- DZ – Algeria
- MA – Marocco
- TN – Tunisia

PAESI MACHRAK

I paesi aderenti sono:

- EG – Egitto
- LB – Libano
- JO – Giordania
- SY – Siria

l'origine è attestata, sulla base delle regole stabilite dagli accordi, da certificati di circolazione Eur 1 (Eur 2 per le spedizioni postali).

PAESI – A.S.E.A.N.

Cumulo Regionale – Gruppo I

(The Association of Southeast Asian Nation)

- Brunei-Darussalam (BN)
- Cambogia (KH)
- Filippine (PH)
- Indonesia (ID)
- Laos (LA)
- Malaysia (MY)
- Singapore (SG)
- Thailandia (TH)
- Vietnam (VN)

PAESI C.AN. – M.C.C.A.

Cumulo Regionale – Gruppo II

☐ **Comunità Andina (C.AN.)**

- Bolivia (BO)
- Colombia (CO)
- Ecuador (EC)
- Perù (PE)

☐ **Mercato Comune Centroamericano e Panama (M.C.C.A)**

- Costa Rica (CR)
- El Salvador (SV)
- Guatemala (GT)
- Honduras (HN)
- Nicaragua (NI)
- Panama (PA)

PAESI – S.A.A.R.C.

Cumulo Regionale – Gruppo III

(South Asian Association for Regional Cooperation)

- Bangladesh (BD)
- Bhutan (BT)
- India (IN)
- Maldive (MV)
- Nepal (NP)
- Pakistan (PK)
- Sri Lanka (LK)

PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE

PTOM

DANIMARCA

- la Groenlandia (GL)

PAESI BASSI

- Aruba (AW)
- Antille olandesi (AN) divise dal 2008 in:
 - 2 territori autonomi (Curaçao e Sint-Maarten)
 - 3 comuni a statuto particolare integrati ai Paesi Bassi (Bonaire, Sheba e Santo-Eustachio).

PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE

PTOM

FRANCIA

- Mayotte (YT)
- Nuova Caledonia (NC)
- Polinesia francese (PF)
- Saint-Pierre e Miquelon (PM)
- Terre Australi e Antartiche Francesi (TF)
- Wallis e Futuna (WF)

PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE

PTOM

REGNO UNITO

- Anguilla (AL)
- Isole Cayman (KY)
- Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali (GS)
- Isole Falkland (Malvine) (FK)
- Monserrat (MS)
- Isole Pitcairn (PN)
- Sant'Elena (SH)
- Territorio Antartico Britannico (Arcipelago delle Orcadi Australi, le Shetland Australi e un settore continentale che include la Penisola Antartica)
- Territorio britannico dell'oceano indiano (IO)
- Isole Turques-et-Caïques (TC)
- Isole Vergini britanniche (VG)

STATI A.C.P.

AFRICA

- Angola (AO)	- Etiopia (ET)	- Malawi (MW)	- Senegal (SN)
- Benin (BJ)	- Gabon (GA)	- Mali (ML)	- Seichelles (SC)
- Botswana (BW)	- Ghana (GH)	- Mauritania (MR)	- Sier. Leone (SL)
- Burkina Faso (BF)	- Gambia (GM)	- Mauritius (MU)	- Somalia (SO)
- Burundi (BI)	- Gibuti (DJ)	- Mozambico (MZ)	- Sudan (SD)
- Camerun (CM)	- Guinea (GN)	- Namibia (NA)	- Swaziland (SZ)
- Capo Verde (CV)	- Guinea Bissau (GW)	- Niger (NE)	- Tanzania (TZ)
- Ciad (TD)	- Guinea Equatoriale (GQ)	- Nigeria (NG)	- Togo (TG)
- Comore (KM)	- Kenia (KE)	- Rep. Centrafricana (CF)	- Uganda (UG)
- Congo (CG)	- Lesotho (LS)	- Rep. D. del Congo (CD)	- Zambia (ZM)
- Costa d'avorio (CI)	- Liberia (LR)	- Rep. Sudafricana (ZA)	- Zimbabwe (ZW)
- Eritrea (ER)	- Madagascar (MG)	- Rwanda (RW)	

STATI A.C.P. CARAIBI

- Antigua e Barbuda (AG) - Guyana (GY)
- Bahamas (BS) - Haiti (HT)
- Barbados (BB) - Repubblica Dominicana (DO)
- Belize (BZ) - Saint Kitts e Nevis (KN)
- Cuba (CU) - Saint Vincent e Grenadin (VC)
- Dominica (DM) - Santa Lucia (LC)
- Giamaica (JM) - Suriname (SR)
- Grenada (GD) - Trinidad e Tobago (TT)

STATI A.C.P. PACIFICO

- Figi	(FJ)	- Papua Nuova Guinea	(PG)
- Isole Cook	(CK)	- Samoa	(WS)
- Isole Marshall	(MH)	- Sao Tome e Principe	(ST)
- Isole Salomone	(SB)	- Stati federati della Micronesia	(FM)
- Kiribati	(KI)	- Timor Est	(TL)
- Nauru	(NR)	- Tonga	(TO)
- Niue	(NU)	- Tuvalu	(TV)
- Palau	(PW)	- Vanuatu	(VU)